

**Appunti sulle  
UNIONI CIVILI**  
**(La costituzione e lo scioglimento,  
i regimi patrimoniali, i diritti successori,  
la scelta del cognome)**

## 1) Generalità

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 ai commi dall'1 al 35 dell'unico articolo che la compone, istituisce e regola l'"unione civile fra persone dello stesso sesso".

Dopo tale legge i rapporti "affettivi di coppia" caratterizzati da "stabilità" disciplinati dal nostro ordinamento sono:

- il matrimonio che resta consentito solo fra persone di sesso diverso (in coerenza ai principi espressi dalla Corte Costituzionale nelle Sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014). La disciplina del matrimonio, finalizzata a regolare il rapporto di coppia caratterizzato per sua natura da "stabilità" e "vincolatività", rappresenta il paradigma normativo di riferimento anche per le unioni civili;

- le unioni civili, consentite solo fra persone dello stesso sesso;

- le convivenze di fatto, che possono riguardare sia coppie eterosessuali che coppie omosessuali, che sono unioni caratterizzate da stabilità (comma 36) ma da minor vincolatività alle quali, recependo alcuni orientamenti giurisprudenziali consolidati, il legislatore ha riconosciuto o esteso specifici diritti (nei commi dal 38 al 49 e al comma 65) .

All'interno delle convivenze di fatto regolate dalla legge n. 76/2016, poi, emerge la distinzione fra convivenze di fatto non regolate da contratto di convivenza (cui si applicano i predetti commi dal 38 al 49 e il comma 65) e convivenze di fatto regolate da contratto di convivenza (alle quali sono dedicati i commi dal 50 al 64). Questa distinzione, peraltro, assume particolare rilievo in relazione ai "regimi patrimoniali" della coppia convivente.

Occorre preliminarmente evidenziare che ciò che differenzia strutturalmente il matrimonio e l'unione civile, da un lato, e le convivenze di fatto, dall'altro, è l'assenza in queste ultime dell'elemento genetico qualificante, cioè del vincolo giuridico che sorge a seguito della celebrazione del matrimonio e della costituzione dell'unione civile e che determina l'attribuzione di uno "status" in capo alla parte dell'unione civile..

Tale differenza strutturale si riflette sulla profonda differenza di disciplina fra le unioni civili, tendenzialmente equiparate al matrimonio e per le quali il legislatore della legge n. 76/2016 ha richiamato blocchi di norme dettate dal codice civile per il matrimonio, e le convivenze di fatto.

## 2) Quadro normativo

Il quadro normativo al quale fare riferimento, con particolare riguardo ai profili qui analizzati della costituzione e scioglimento dell'unione civile, dopo l'emanazione dei Decreti Legislativi di cui al comma 28 della Legge n. 76/2016 (e quindi superato il periodo transitorio

regolato con D.P.C.M. 23 luglio 2016 n.144, emanato in attuazione del comma 34 della Legge<sup>1</sup> ), è il seguente:

- i commi 2, 3 e 9 della legge, relativi alla costituzione dell'unione civile e alla sua certificazione;

- i commi 24, 25, 26 e 27 della legge, relativi allo scioglimento dell'unione civile;

- il Decreto Legislativo 19 Gennaio 2017, n. 5 recante "Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76" con particolare riguardo alle modifiche da esso apportate agli artt. 49, 63, e 69 del Decreto Del Presidente Della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) e all'introduzione degli artt. da 70-bis a 70-quinquiesdecies dello stesso D.P.R. n. 396/2000 relativi alla "Richiesta e costituzione dell'unione civile", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2017 ed entrato in vigore il giorno 11 febbraio 2017;

- il Decreto del Ministro dell'Interno in data 27 febbraio 2017, unito alla Circolare Ministeriale n.3 in pari data, emanato in attuazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 5/2017 di adeguamento del Decreto del Ministro dell'Interno in data 5 aprile 2002, recante le formule di rito per la redazione degli atti dello stato civile, in conformità all'art. 12 (Modalità di redazione degli atti) del D.P.R. n. 396/2000, comma 1, secondo cui " *Gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le cui disposizioni entrano in vigore contestualmente a quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2*".

Oltre al citato D. Lgs. n. 5/2017 sono inoltre stati adottati, in attuazione della delega contenuta al comma 28 della legge in commento, i seguenti Decreti Legislativi, anch'essi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2017 ed entrati in vigore il giorno 11 febbraio 2017:

- Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 6 "Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.";

- Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 7 "Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76."

La legge approvata segue ad un percorso giurisprudenziale che da tempo sollecitava l'Italia ad introdurre nel suo apparato legislativo il riconoscimento giuridico delle coppie formate da soggetti dello stesso sesso, predisponendo per esse un quadro legale attributivo di diritti, in alternativa al matrimonio.

Al riguardo si richiamano le più significative decisioni, ed in particolare:

- la Sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 21 luglio 2015 (Oliari ed altri c. Italia), pronunciata avverso il rifiuto delle autorità Italiane di procedere alle pubblicazioni di

<sup>1</sup> Nelle more dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi attuativi del comma 28 lettera a), in attuazione del comma 34 della legge, era stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, in data 23 luglio 2016 n. 144, rimasto in vigore fino al 7 febbraio 2017, per stabilire le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio di Stato Civile.

matrimonio richieste da alcune coppie omosessuali, secondo cui il Governo Italiano ha ecceduto il suo margine di discrezionalità e non ha ottemperato all'obbligo positivo di garantire che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle loro unioni omosessuali, così violando l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo<sup>2</sup>;

- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010 la quale nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme impugnate, nella parte in cui non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, ha affermato che: *“L'art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità: per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, quale stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento (che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia) possa essere realizzata soltanto attraverso un'equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. In proposito, è sufficiente l'esame delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate. Nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta, dunque, al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni omosessuali, restando riservata alla Corte la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio).”*;

- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 2014 sul c.d. divorzio imposto, secondo cui: *“Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 2 Cost., gli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione del sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore. Il cosiddetto "divorzio imposto",*

<sup>2</sup> In particolare si legge nella decisione: “164. Nel caso di specie i ricorrenti non hanno a tutt'oggi la possibilità di contrarre un'unione civile o un'unione registrata (in assenza di matrimonio) in Italia. La Corte deve pertanto determinare se l'Italia, alla data dell'analisi della Corte, ovvero nel 2015, non abbia ottemperato all'obbligo positivo di garantire il rispetto della vita privata e familiare dei ricorrenti, in particolare mediante la previsione di un quadro giuridico che consentisse loro di far riconoscere e tutelare la loro relazione ai sensi del diritto interno.

(iii) L'applicazione dei principi generali al caso di specie

165. La Corte ribadisce di aver già ritenuto che le coppie omosessuali abbiano la stessa capacità delle coppie eterosessuali di instaurare relazioni stabili e che si trovino in una situazione significativamente simile a una coppia eterosessuale per quanto riguarda l'esigenza di riconoscimento giuridico e di tutela della loro relazione (si vedano Schalk e Kopf, § 99, e Vallianatos, §§ 78 e 81, entrambe sopra citate). Ne consegue che la Corte ha già riconosciuto che le coppie omosessuali necessitano di riconoscimento giuridico e tutela della loro relazione.”.

*introdotto dalla normativa censurata, realizza un inadeguato bilanciamento tra l'interesse dello Stato a mantenere fermo il modello eterosessuale del matrimonio ed i contrapposti diritti maturati dai due coniugi nel contesto della precedente vita di coppia. In particolare, la situazione di due coniugi che, nonostante la rettificazione dell'attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, intendano non interrompere la loro vita di coppia, si pone evidentemente fuori dal modello del matrimonio - la cui prosecuzione è impedita dal venir meno del requisito dell'eterosessualità - ma non è neppure equiparabile ad una unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale, che, seppur non più declinabili all'interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili. Non è possibile la reductio ad legitimitatem della normativa censurata mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, perché ciò equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l'art. 29 Cost. È, quindi, compito del legislatore introdurre con la massima sollecitudine una forma alternativa - e diversa dal matrimonio - che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione di assoluta indeterminatezza, per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.”. Questa ipotesi trova ora specifica disciplinata nel comma 27 della Novella.*

I principi espressi, in particolare, dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte Costituzionale, e recepiti dal legislatore, sono:

- la necessità, con l'istituzione dell'unione civile, di dare risposta regolamentare *“alle esigenze di realizzazione esistenziale e relazionale di molti cittadini, consentendo loro di ricondurre a un rapporto giuridicamente regolato dallo Stato il desiderio di vivere liberamente una condizione di coppia (Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138) nell'ambito di una comunione di vita, presidiata dal riconoscimento dei connessi, essenziali diritti in materia di regime patrimoniale, di alimenti e di successioni e dei correlati doveri di assistenza reciproca e di solidarietà.”*<sup>3</sup>.

Peraltro l'esigenza si è rivelata non irrilevante tenuto conto che nell'anno 2018 sono state costituite in Italia 2371 unioni civili;

- la discrezionalità per il legislatore nell'adozione del modello di regolamentazione.

La scelta del legislatore è stata nel senso dell'introduzione nel nostro ordinamento di un “nuovo” istituto giuridico *“le unioni civili tra persone dello stesso sesso”, individuandone espressamente il fondamento costituzionale nel riconoscimento, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, del carattere di “specifica formazione sociale”. In tale ambito la regolamentazione del nuovo istituto, pur richiamandosi in alcune parti alla disciplina del matrimonio, è stata delineata in modo distinto ed autonomo. E' stato così disciplinato, nei suoi elementi essenziali, il rapporto giuridico nascente dalla costituzione dell'unione civile in relazione: ai presupposti soggettivi ed oggettivi per la costituzione, alle modalità di costituzione e di scioglimento dell'unione, ai diritti e doveri reciproci delle parti dell'unione (sotto il profilo morale, patrimoniale e successorio).”*<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Così si legge anche nel Parere della Sezione consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato n. 1695/2016 in data 21 luglio 2016 (adunanza del 15 luglio 2016).

<sup>4</sup> Così nella Relazione illustrativa al citato D. Lgs. n. 5/2017 in cui si legge “Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n. 76 (di seguito “legge”) recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso

Il legislatore ha quindi recepito l'interpretazione e l'invito della Corte Costituzionale, ma anche della Corte di Cassazione<sup>5</sup>, e ha riconosciuto e disciplinato l'unione fra persone dello stesso sesso mediante un istituto diverso dal matrimonio, ad esse riservato, ma per molti aspetti disciplinato mediante rinvii alla disciplina del matrimonio.

Ne è uscito un istituto simile al matrimonio ma volutamente distinto, una famiglia connotata da maggiore nuclearità e maggiore libertà.

Volendo, in massima sintesi, evidenziare le principali differenze, fra la disciplina del matrimonio e quella delle unioni civili, esse possono individuarsi:

- nella fase di costituzione dell'unione civile, sostanzialmente diversa rispetto alla celebrazione del matrimonio e alle relative "formalità preliminari";

- nella fase di scioglimento dell'unione civile che non prevede la "separazione personale" e che non contempla particolari ipotesi di scioglimento e specifiche circostanze di scioglimento previste per il matrimonio<sup>6</sup>;

- nel mancato richiamo per le unioni civili dell'art. 84 del c.c., con la conseguenza che non pare ammissibile l'ipotesi di cui al comma 2 di detta norma, che il Tribunale autorizzi un minore che abbia compiuto i sedici anni a costituire una unione civile. Conseguentemente non troveranno applicazione le disposizioni sull'emancipazione (artt. 390 – 397 c.c.), l'art. 90 c.c. (in materia di assistenza del minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali) e l'art. 165 c.c. (in materia di capacità del minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali, appositamente non richiamata dalla legge in commento laddove richiama quasi integralmente le norme in materia di regimi patrimoniali matrimoniali che per le unioni civili vengono chiamati dal comma 13 "regimi patrimoniali" e "convenzioni patrimoniali");

- nel mancato richiamo dell'art. 78 c.c. (affinità) dovendosi ritenere che il legislatore abbia voluto mantenere la famiglia fondata sull'unione civile più "nucleare" di quella fondata sul matrimonio;

- nella mancata previsione nei commi 11 e 12, che prevedono i diritti e doveri nascenti dall'unione civile, di alcuni obblighi e doveri che gli articoli 143 e 144 c.c. prevedono per il matrimonio quali: l'obbligo di fedeltà (non richiamato per le unioni civili), la fissazione della

---

sesso e disciplina delle convivenze". Tale legge, oltre a disciplinare le ipotesi di convivenza, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo istituto giuridico, "le unioni civili tra persone dello stesso sesso", individuandone espressamente il fondamento costituzionale nel riconoscimento, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, del carattere di "specifica formazione sociale". In tale ambito la regolamentazione del nuovo istituto, pur richiamandosi in alcune parti alla disciplina del matrimonio, è stata delineata in modo distinto ed autonomo. E' stato così disciplinato, nei suoi elementi essenziali, il rapporto giuridico nascente dalla costituzione dell'unione civile in relazione: ai presupposti soggettivi ed oggettivi per la costituzione, alle modalità di costituzione e di scioglimento dell'unione, ai diritti e doveri reciproci delle parti dell'unione (sotto il profilo morale, patrimoniale e successorio)". Anche il Consiglio di Stato nel parere del 15 luglio 2016 rileva che "il Parlamento ha regolato l'unione tra persone dello stesso sesso e ha a tal fine delineato elementi e principi di un nuovo istituto giuridico, appunto l'"unione civile"."

<sup>5</sup> Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza 9 febbraio 2015 n. 2400, secondo cui: "È legittima la mancata estensione del regime matrimoniale (nella specie, della possibilità di pubblicazioni di matrimonio) alle unioni omo-affettive, che non rientrano tra le ipotesi legislative di unione coniugale - in linea con quanto affermato dalle sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014 della Corte costituzionale, il cui approdo non è superato dalle decisioni della Corte di Strasburgo (sentenza 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c. Austria e, recentemente, 16 luglio 2014, Hamalainen c. Finlandia) che non impongono una equiparazione - ancorché il sicuro rilievo costituzionale ex art. 2 Cost. di tali formazioni sociali, e del nucleo affettivo-relazionale che le caratterizza, comporta che queste unioni possano acquisire un grado di protezione e tutela, anche ad opera del giudice ordinario, tenuto ad una interpretazione della norma costituzionalmente e convenzionalmente orientata, equiparabile a quella matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determini una lesione di diritti fondamentali."

<sup>6</sup> Sul punto la Sentenza del Tribunale di Novara in data 5 luglio 2018.

residenza “familiare” (per le unioni civili la legge parla di “residenza comune”), l’obbligo alla collaborazione nell’interesse della famiglia “secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa” (nelle unioni civili il comma 11 parla di contribuzioni ai “bisogni comuni”).

In questa relazione ci si soffermerà in particolare sui seguenti aspetti della disciplina delle unioni civili:

- sulla costituzione e sullo scioglimento dell’unione civile, in quanto elementi necessari per individuare la nascita e la cessazione sia dei regimi patrimoniali che dei diritti successori e che, come abbiamo detto, hanno una diversa disciplina nelle unioni civili rispetto al matrimonio. Questo profilo ci permetterà di analizzare brevemente la disciplina introdotta dai Decreti Legislativi di cui al comma 28, lettere a) e c) della Legge n. 76/2016, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio scorso e che entreranno in vigore il giorno 11 febbraio 2017. In particolare per gli aspetti che qui interessano rileva il Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 “Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.”;

- sui regimi patrimoniali dell’unione civile;

- sui diritti successori delle parti dell’unione civile;

- sulla scelta del cognome, prevista dal comma 10 della Legge, il quale introduce una disposizione innovativa prevedendo che le parti dell’unione, mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile, possano indicare un cognome comune scegliendo fra i loro cognomi, oppure possano anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome se diverso.

La scelta del cognome è ora disciplinata anche:

- dall’art. 70 – octies del D.P.R. n. 396/2000, introdotto dall’art. 1 del D. Lgs n. 5/2017, comma 3 il quale prevede che la scelta del cognome vada dichiarata al momento della costituzione dell’unione civile;

- dall’art. 70 – terdecies che disciplina il “contenuto dell’atto di costituzione dell’unione civile” e prevede che la scelta del cognome venga inserita nell’atto stesso.;

- dall’art. 3, comma 1 lettera c.2) e dall’art. 8 del D. Lgs. n. 5/2017.

Nel periodo transitorio la scelta del cognome era stata disciplinata dall’art. 4 del D.P.C.M. 23 luglio 2016 n. 144.

### **3) Regimi patrimoniali dell’unione civile e loro opponibilità**

Il legislatore, al comma 13 della legge in commento, estende i regimi coniugali, così come previsti dal codice civile agli art. 159 e ss, alle unioni civili mentre affida al contratto di convivenza, e alla sua opponibilità ai terzi, la scelta della comunione dei beni (non regime legale pertanto ma regime convenzionalmente adottato) per i conviventi fatto .

Il requisito cui si è accennato della creazione, a seguito della costituzione dell’unione civile, di uno specifico “status” familiare è di particolare importanza nella scelta legislativa compiuta in quanto il momento genetico qualificante crea quella “certezza di rapporti” necessaria per l’operatività dei regimi patrimoniali generali i quali, in quanto tali, incidono sul regime di appartenenza, circolazione e responsabilità dei

beni e, quindi, esplicano effetti diretti nei confronti dei terzi, come accade in particolare per la comunione legale.

La necessità di certezza del rapporto giuridico nel diverso ambito delle successioni era stato affermato dalla Corte Costituzionale la quale ha posto in evidenza (Sentenza n. 404 del 1988 e Sentenza n. 310 del 1989, con le quali ha affrontato questioni di legittimità degli articoli 565 e 582 c.c., in particolare nella parte in cui non includono il convivente fra gli eredi legittimi, e dell'art. 540, comma 2 c.c. per violazione degli artt. 2 e 3 Cost. ) che la vocazione degli eredi legittimi presuppone l'esistenza di un rapporto giuridico certo e incontestabile (quali sono i rapporti di coniugio, di parentela legittima, di adozione, di filiazione naturale se riconosciuta o giudizialmente accertata) che non sussiste in capo al convivente.

### ***3.a) La costituzione dell'unione civile, i regimi patrimoniali e la loro opponibilità ai terzi***

Il procedimento complessivo di costituzione, registrazione negli atti dello stato civile e conseguente certificazione dell'unione civile, di rilievo per l'attività notarile in quanto incide sull'instaurazione dei regimi patrimoniali e sulla loro opponibilità ai terzi, risulta dalla lettura combinata dei commi 2, 3 e 9 dell'articolo unico della legge e dagli artt. da 70-bis a 70-quinquiesdecies del D.P.R. n. 396/2000, come introdotti dall'art. 1, lettera t) del D. Lgs n. 5/2017.

In particolare, prendendo le mosse dai commi 2, 3 e 9 della legge:

- l'unione civile si "costituisce" mediante dichiarazione davanti all'ufficiale di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni (comma 2. Questa disposizione riporta ad alcune previsioni degli articoli 106 e 107 c.c. in materia di matrimonio).

***A tale dichiarazione va riconosciuta efficacia costitutiva dell'unione (come per la celebrazione nel matrimonio) ;***

- l'Ufficiale dello Stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile nell'archivio dello stato civile (comma 3). In pratica l'Ufficiale dello Stato Civile forma e iscrive l'atto di unione civile (così lo chiama il comma 62);
- infine il comma 9 prevede che l'unione civile è certificata dal relativo documento attestante "la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni."

Il procedimento di costituzione, registrazione e certificazione dell'unione civile è ora disciplinato dai predetti artt. da 70-bis a 70-quinquiesdecies del D.P.R. n. 396/2000, come introdotti dal D. Lgs n. 5/2017 il quale ha anche disposto in relazione alle iscrizioni (art. 63, comma 1 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 novellato), trascrizioni (art. 63 predetto, comma 2 novellato) e annotazioni (art. 49 D.P.R. n. 396/2000 novellato per quanto riguarda le annotazioni negli atti di nascita e art. 69 novellato per le annotazioni negli atti di costituzione dell'unione civile) relative all'unione civile.

Le norme di principale interesse per quanto riguarda i regimi patrimoniali dell'unione civile sono i nuovi artt. da 70-bis a 70-quinquiesdecies, che disciplinano:

- le fasi preliminari alla costituzione dell'unione civile, e cioè le fasi: della richiesta di costituzione dell'unione civile presentata dalle parti all'ufficio di stato civile di un comune da loro liberamente scelto (art. 70-bis, senza pertanto il limite territoriale posto dall'art. 94 c.c. per il matrimonio); della verbalizzazione della richiesta; delle verifiche da parte dell'ufficiale

dello stato civile (art. 70-ter) cui consegue la previsione del termine di centottanta giorni per la costituzione dell'unione civile;

- la fase della costituzione dell'unione civile (art. 70-octies) mediante dichiarazione resa dalle parti "personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni" (comma 2 Legge).

***E' questo il momento che crea lo status personale di "unito civilmente" e che fa sorgere il regime patrimoniale che, in assenza di diversa scelta, è quello della comunione dei beni (come per il matrimonio) ai sensi del comma 13, dell'articolo unico della Legge n. 76/2016 secondo cui "Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, e' costituito dalla comunione dei beni."***

***L'art. 70-octies (costituzione dell'unione civile), al comma 3 dispone inoltre (conformemente all'art. 162, comma 2 c.c.) che al momento della costituzione dell'unione civile le parti possono "dichiarare di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali".***

Il comma 4 del predetto art. 70-octies, poi, prevede la fase della "iscrizione" dell'unione civile nel relativo registro (istituito dall'art. 2 del D. Lgs. n. 5/2017 che ha modificato il Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238), il successivo art. 70-quaterdecies disciplina il "contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile" prevedendo, fra l'altro, l'inserimento nell'atto stesso della "scelta del regime di separazione dei beni", ed, infine l'art. 70 quinquiesdecies disciplina la "Certificazione dell'unione civile" la quale deve riportare, fra l'altro, "l'indicazione del regime patrimoniale" che, al momento della costituzione dell'unione civile, potrà essere solo il regime legale della comunione dei beni ovvero il regime "scelto" della separazione dei beni.

***Riguardo alla fase di costituzione dell'unione civile e della conseguente instaurazione ed opponibilità dei regimi patrimoniali ad essa applicabili possiamo quindi affermare:***

- ***che l'unione civile si costituisce nel momento in cui le parti rendono all'ufficiale di stato civile la dichiarazione "di voler costituire unione civile";***
- ***che in quel momento le parti possono dichiarare di scegliere il regime della separazione dei beni (art. 70-octies comma 3 D.P.R. n. 396/2000 in conformità al richiamo operato dal comma 13 della Legge all'art. 162 c.c.);***
- ***che se tale dichiarazione di scelta non viene resa il regime legale dell'unione civile è quello della comunione dei beni;***
- ***che per la successiva modifica del regime che si è instaurato al momento della costituzione dell'unione civile occorrerà stipulare una convenzione a norma degli artt. 162 e ss. c.c. (richiamati dal comma 13 della legge);***
- ***che per l'opponibilità ai terzi dei regimi patrimoniali dovrà riconoscersi agli atti dello stato civile l'efficacia della pubblicità dichiarativa, in conformità al disposto dell'art. 162 comma 4 e dell'art. 163 comma 3 c.c.;***
- ***che per il regime legale della "comunione dei beni" nelle unioni civili deve ritenersi che valga (come per il matrimonio) la regola della "pubblicità negativa" (anche considerato che il formulario di cui al Decreto del Ministro dell'Interno in data 27 febbraio 2017, predetto, non prevede alcuna formula per l'annotazione del regime patrimoniale della comunione dei beni) e quindi, nella relativa certificazione, l'instaurazione di detto regime legale dovrebbe evincersi dalla dicitura annotazioni "Nessuna".***



Autorevole dottrina<sup>7</sup> tuttavia, sulla base del tenore letterale del comma 9 della legge, (che testualmente prevede che il documento attestante la costituzione dell'unione deve, fra l'altro, contenere il regime patrimoniale) e del citato art. 70-quinquiesdecies (il quale nel disciplinare la "Certificazione dell'unione civile" prevede l'espressa indicazione del "regime patrimoniale") ritiene che per le unioni civili sia stata abbandonata la "regola della pubblicità negativa", che vale per il matrimonio.

Un indice normativo diverso può, tuttavia, ricavarsi dalla lettura del già citato art.70-quaterdecies, comma 2 del D.P.R. n. 396/2000 che porta ad ammettere anche una pubblicità negativa del regime legale nella parte in cui prevede che, all'atto della costituzione dell'unione civile, la dichiarazione da inserirsi nel relativo atto, riguardo ai regimi patrimoniali è quella della *"scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato."* L'estratto dell'atto di costituzione dell'unione civile, contenente le annotazioni relative al regime patrimoniale, andrà richiesto all'ufficio di stato civile del luogo in cui l'unione civile è stata costituita con la precisazione che, diversamente dal matrimonio (per il quale vale la limitazione territoriale del "comune dove uno degli sposi ha la residenza") per l'unione civile vale il principio della libera scelta delle parti<sup>8</sup>.

In ogni caso potrà essere richiesto un certificato di matrimonio all'ufficio di stato civile del comune di residenza delle parti, il quale indicherà il luogo di costituzione dell'unione civile al cui ufficio di stato civile potrà essere, poi, richiesto il relativo estratto con le eventuali annotazioni.

### **3.b) Lo scioglimento dell'unione civile e la cessazione dei regimi patrimoniali**

La fase dello scioglimento dell'unione civile è quella che presenta maggiori peculiarità rispetto al matrimonio considerando, in particolare, che la relativa disciplina, contenuta nei commi da 22 a 27, non prevede il procedimento di "separazione" con la conseguenza, per quanto riguarda i regimi patrimoniali, che nell'unione civile la cessazione dei regimi coinciderà con lo scioglimento dell'unione.

<sup>7</sup> G.Trapani in "Le unioni Civili e le convivenze – Commento alla legge n.76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017" a cura di C. M. Bianca, Torino,2017, pag. 26.

<sup>8</sup> Pare opportuna una precisazione relativa all'ufficio di stato civile al quale richiedere le certificazioni relative alla costituzione dell'unione civile, e relativi regimi patrimoniali.

La regola, come abbiamo visto, è che l'ufficiale di stato civile davanti al quale l'unione civile viene costituita, ricevuta la dichiarazione redige l'atto di costituzione dell'unione civile e lo iscrive nel registro delle unioni civili.

Lo stesso ufficiale dello stato civile *"c) rilascia, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, nonche' le copie conformi dei documenti depositati presso l'ufficio dello stato civile"* (così l'Art. 5 - Compiti degli ufficiali dello stato civile – comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 396/2000.

Il principio di competenza per la formazione e conseguente rilascio di estratti e certificati, è quella contenuta nell'art. 12 (Modalità di redazione degli atti) del D.P.R. 396/2000 secondo cui *"1. (omissis) 2. Gli atti di nascita, matrimonio ((, unione civile)) e morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono. Nei casi in cui il presente ordinamento preveda la possibilità della formazione degli atti in comuni diversi da quello dove il fatto è avvenuto, l'indicazione del luogo dell'evento dovrà essere comunque specificata. (omissis) 8. Gli atti formati in comuni diversi da quello di residenza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile che li forma all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza delle persone cui gli atti si riferiscono, per la trascrizione. 9. In caso di cambiamento di residenza, gli atti conservati nel comune di provenienza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile del comune di provenienza a quello del comune dove la persona stabilisce la propria residenza, per la trascrizione. (omissis)."*

Per la fase di scioglimento dell'unione civile sono richiamate (in particolare ai commi 23 e 25) molte delle norme dettate per il divorzio e (in luogo del procedimento di separazione) è prevista, al comma 24 della Legge, una manifestazione di "volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale di stato civile" seguita da un "periodo di riflessione" di tre mesi prima della proposizione della domanda di scioglimento.

L'unione civile, in base alle citate norme, si scioglie:

1) per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti (comma 22 il quale differisce dall'art. 149 c.c. sullo scioglimento del matrimonio il quale non prevede espressamente l'ipotesi della morte presunta);

2) a seguito della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti (comma 26);

3) in molte delle ipotesi in cui può essere chiesto il divorzio (comma 23). In particolare il comma 23 richiama in gran parte (ma non in tutto) l'art. 3 della legge sul divorzio e in particolare richiama come casi di scioglimento dell'unione civile i casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898 .

Non vengono invece richiamate dalle ipotesi di cui alle lettere b) (separazione personale), f) (matrimonio non consumato) e g) (sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, ipotesi ora regolata dal comma 27 della Legge), del n. 2) dello stesso art. 3, fra le quali va in particolare evidenziato il mancato richiamo alla lettera b) che prevede la domanda di divorzio a seguito di separazione giudiziale o consensuale fra i coniugi.

La lettera b) non è stata richiamata in coerenza con la scelta di non applicare alle unioni civili la fase della separazione e la lettera g) non è stata richiamata in quanto l'ipotesi della rettificazione di sesso è stata espressamente disciplinata dai commi 26 e 27 della Novella (quest'ultimo introdotto a seguito della citata sentenza della Consulta sul c.d. "divorzio imposto");

4) quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello Stato civile.

A questa dichiarazione segue poi la domanda di scioglimento dell'unione, da proporsi decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione (comma 24).

Come detto manca nell'unione civile la fase della separazione ed il comma 25 estende alle unioni civili, in quanto compatibili, gran parte delle norme dettate per il divorzio, e prevede altresì l'applicazione alle unioni civili delle discipline acceleratorie dello scioglimento del matrimonio di cui agli artt. 6 (negoziata assistita) e 12 (procedura semplificata davanti al sindaco quale ufficiale dello stato civile) di cui al D. L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162.

In pratica per le unioni civili è stato eliminato uno dei due procedimenti attraverso cui deve passare la crisi coniugale e, in certo senso, è stato introdotto il c.d. "divorzio immediato" in coerenza con la tendenza legislativa che per il matrimonio ha portato ad accorciare sensibilmente i tempi della separazione personale .

In luogo del procedimento di separazione nelle unioni civili il legislatore ha previsto un periodo di "riflessione" di tre mesi (comma 24) prima di poter presentare la domanda di scioglimento dell'unione o di poter ricorrere alle discipline acceleratorie predette.

Pare evidente che il mancato richiamo, come detto, dell'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b) – intervenuta separazione personale - della legge 1° dicembre 1970, n. 898

che costituisce l'unica ipotesi in cui, testualmente, si rendono applicabili le discipline acceleratorie di cui ai sopracitati art. 6 e 12 del D.L. n. 132/2014 porta ad interpretare la disciplina in esame nel senso che gli accordi di cui ai citati art. 6 e 12 del D.L. n. 132/2014 possano trovare applicazione nelle unioni civili solo per le ipotesi di scioglimento previste nel comma 24, cioè quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di scioglimento dell'unione<sup>9</sup>.

**Conseguentemente lo scioglimento dell'unione civile si avrà:**

- ***nell'ipotesi di morte presunta con il passaggio in giudicato della relativa sentenza (da annotare a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile ai sensi dell'art. 69, comma 1-bis, lettera g) del D.P.R. n.396/2000, oltre che a margine dell'atto di nascita);***
- ***nelle ipotesi previste dalla Legge n. 898/1970, e richiamate per le unioni civili dal comma 23 della legge in commento, nonché nell'ipotesi di domanda giudiziale per lo scioglimento dell'unione civile conseguente alla manifestazione di volontà di cui al predetto comma 24, a seguito del passaggio in giudicato della relativa sentenza che pronuncia lo scioglimento dell'unione civile, con la precisazione che l'art. 10, comma 2 della legge n. 898/1970, richiamato dal comma 25 della legge in commento, fa discendere l'efficacia dello scioglimento del matrimonio, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (la sentenza va annotata a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile ai sensi dell'art. 69, comma 1-bis, lettera c) del D.P.R. n.396/2000, oltre che a margine dell'atto di nascita);***
- ***a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita di nulla osta del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente (da annotare a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile ai sensi dell'art. 69, comma 1-bis, lettera d) del D.P.R. n.396/2000, oltre che a margine dell'atto di nascita) ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera g-bis), con la precisazione, già fatta, che si potrà ricorrere a tale convenzione, nel quadro normativo in esame, nelle ipotesi di scioglimento conseguente alla manifestazione di volontà di cui al comma 24, e facendo decorrere il termine di tre mesi ivi previsto;***
- ***a seguito di accordo concluso innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del già citato D.L. 132/2014, nelle ipotesi previste dalla stessa norma e con la procedura di cui al comma 3 della norma medesima il quale prevede una conferma dell'accordo, avanti la stessa autorità, decorsi almeno trenta giorni dalla prima dichiarazione; solo a seguito di tale "conferma" potrà procedersi alla relativa iscrizione (art. 63, comma 1, lettera g- quater del D.P.R. n. 396/2000) ed annotamento (art. 69, comma 1-bis, lettera e) del D.P.R. n. 396/2000), con la precisazione, già fatta, che si potrà ricorrere a tale convenzione, nel quadro normativo in esame, nelle ipotesi di***

<sup>9</sup> Non vi è dubbio che le procedure acceleratorie consensuali possano essere attivate anche quando la manifestazione di volontà di sciogliere l'unione civile provenga anche da una sola parte. Infatti non può escludersi che il consenso che mancava nella fase iniziale si trovi successivamente, al momento dello scioglimento dell'unione, così come non può escludersi che una manifestazione congiunta iniziale possa poi portare ad un procedimento non consensuale .

***scioglimento conseguente alla manifestazione di volontà di cui al comma 24, e facendo decorrere il termine di tre mesi ivi previsto.***

Alcune precisazioni vanno fatte riguardo alla particolare ipotesi prevista dal comma 24. Come già detto, tale norma prevede e consente sia la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile proveniente da entrambe le parti contemporaneamente (dichiarazione congiunta) o in momenti successivi, sia la manifestazione proveniente da una sola delle parti dovendosi escludere una lettura letterale del termine "disgiuntamente" che conduca a ritenere comunque necessaria la manifestazione di entrambe le parti, anche in tempi diversi.

E' poi previsto il periodo di "riflessione" di tre mesi di cui allo stesso comma 24 prima di poter:

- presentare la domanda giudiziale di scioglimento dell'unione civile che si concluderà con la relativa sentenza (sia che la domanda di divorzio sia presentata da una sola delle parti dell'unione – art. 4 commi da 1 a 15 della legge divorzio – sia che si tratti di divorzio su domanda congiunta di cui al comma 16 della stessa norma);
- avviare il procedimento per concludere una convenzione di negoziazione assistita, di cui all'art. 6 del D.L. n. 132/ 2014;
- avviare il procedimento per il raggiungimento dell'accordo concluso innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, di cui all'art. 12 del D.L. n. 132/ 2014.

Al riguardo va osservato che tali manifestazioni di volontà, a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 5 al D.P.R. n. 396/2000 vanno sia iscritte che annotate negli atti dello stato civile ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettera g-quinquies (iscrizione) e dell'art. 69 comma 1-bis, lettera b) (annotazione) del D.P.R. 396/2000.

***Tuttavia a tali dichiarazioni, e alle relative formalità pubblicitarie, non conseguirà alcun effetto sul regime patrimoniale delle parti dell'unione il quale cesserà solo a seguito della cessazione del vincolo conseguente alla sentenza o all'accordo raggiunto ai sensi degli artt. 6 e 12 del D.L. n. 132/ 2014.***

***3.c) Conclusioni sul regime patrimoniale legale dell'unione civile, le sue modifiche, i regimi convenzionali e la relativa opponibilità***

***a) Il regime legale e la scelta al momento della costituzione dell'unione civile***

Come già detto, il comma 13 della Legge prevede quale regime patrimoniale legale dell'unione civile la comunione dei beni e richiama le disposizioni del Libro Primo del codice civile in materia di regimi patrimoniali coniugali.

Detta norma prevede:

- a) che in mancanza di diversa convenzione patrimoniale il regime legale dell'unione civile è la comunione dei beni. È norma analoga all'art. 159 c.c.;
- b) che le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. È una norma analoga all'art. 160 c.c.. Conseguentemente, pur non essendo l'art. 160 c.c. espressamente richiamato dalla novella, l'espressa, analoga, previsione contenuta nel comma 13 porta a ritenere che lo stesso limite di inderogabilità posto all'autonomia dei coniugi nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali dall'art. 160 c.c. valga anche per le unioni civili.

Non potrà pertanto con una convenzione matrimoniale derogarsi ai diritti e doveri nascenti dall'unione civile espressamente previsti dal comma 11 della Novella (che contiene una sorta di regime primario, inderogabile simile a quello previsto dagli art. 143 ss c.c. per il matrimonio) ed in particolare all'obbligo di contribuzione proporzionale previsto espressamente per le unioni civili dallo stesso comma 11 ;

c) richiama in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni matrimoniali gli articoli 162 (forma delle convenzioni matrimoniali), 163 (modifica delle convenzioni), 164 (simulazione delle convenzioni) e 166 (capacità dell'inabilitato) del c.c..

Non è invece richiamato l'art. 165 (capacità del minore) in quanto, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 2 della Legge, le unioni civili possono essere costituite solo da persone maggiorenni essendo esclusa l'ipotesi di cui all'art. 84, comma 2 e ss c.c..

Non sono neppure richiamati gli articoli 160, 161 e 166 bis del c.c. i quali tuttavia devono intendersi applicabili come limiti generali all'autonomia negoziale delle parti, nella stipulazione di convenzioni patrimoniali, anche nelle unioni civili, ed in particolare:

- il divieto dell'art. 160, come già detto, è sostanzialmente riprodotto nel comma 13 della Legge;

- il divieto di cui all'art. 161 (Riferimento generico a leggi o agli usi) deve intendersi a tutela del principio generale secondo il quale non sono derogabili i regimi patrimoniali mediante una convenzione di generico assoggettamento a una legge straniera (cioè ad una legge non applicabile ai rapporti patrimoniali di quell'unione civile); tale interpretazione va ora verificata (e pare confermata) alla luce degli artt. 32 ter e 32-quinquies della legge 218/1995, come introdotti dal D. lgs. n. 7/2017 (vedi pag. 166 Bianca)

- il divieto di cui all'art. 166 bis (divieto di costituzione di dote) del codice civile deve comunque intendersi a tutela del principio di ordine pubblico posto a tutela del principio solidaristico di contribuzione, affermato come inderogabile anche dalla Novella in esame;

d) richiama espressamente come applicabili alle unioni civili le seguenti disposizioni:

- Articoli da 167 a 171 c.c. in materia di fondo patrimoniale;

- Articoli da 177 a 197 c.c. che disciplinano la comunione legale;

- Articoli 210 e 211 c.c. che disciplinano la comunione convenzionale;

- Articoli da 215 a 219 c.c. in materia di separazione dei beni;

- Art. 230 bis c.c. che disciplina l'impresa familiare, proponendo un quadro normativo dei regimi patrimoniali dell'unione civile derivato dal matrimonio.

A seguito della costituzione dell'unione civile e della relativa registrazione (iscrizione o trascrizione ex art. 63 del D.P.R. n. 396/2000) nell'archivio dello stato civile, nell'atto di costituzione dell'unione civile, troveremo, pertanto, le seguenti annotazioni relative al regime patrimoniale vigente fra le parti (che risulteranno dall'estratto dell'atto di costituzione dell'unione civile):

- se al momento della costituzione dell'unione civile le parti non hanno scelto il regime della separazione dei beni (unica scelta possibile in tale sede, oltre all'eventuale scelta della legge applicabile in base alle norme di diritto internazionale privato da coordinare ora con il disposto dell'art. 32-ter comma 4 della legge n. 218/1995 come introdotto dal D. lgs. n. 7/2017) il loro regime legale sarà quello della comunione dei beni (comma 13 della Legge), che si instaura automaticamente per effetto della costituzione dell'unione civile e per il quale varrà la regola della pubblicità "negativa";

- se al momento della costituzione dell'unione le parti possono scegliere il regime della separazione dei beni e di ciò troveremo annotazione nell'atto di costituzione ai sensi dell'art. 69, comma 1- bis, lettera a) del D.P.R. n. 396/2000, in conformità agli artt. 70-quaterdecies e 70-quinquiesdecies del D.P.R. n. 396/2000 secondo la formula 187-ter del citato Decreto del Ministro dell'Interno in data 27 febbraio 2017.

### ***b) i regimi patrimoniali durante l'unione civile***

Il regime instauratosi all'atto della costituzione dell'unione civile potrà essere mutato stipulando convenzioni "patrimoniali". Il mutamento convenzionale del regime della comunione legale, ai sensi dell'art. 191, comma 1 c.c. richiamato dal comma 13 della legge, è causa di scioglimento della comunione stessa.

Le convenzioni "patrimoniali" dell'unione civile, e le loro modifiche:

- sono soggette alle stesse norme dettate dal codice civile per le convenzioni "matrimoniali" coniugali, ed in particolare: alle regole formali di cui agli articoli 162 e 163 c.c. e ai limiti contenutistici previsti dall'art. 210 c.c. per la comunione convenzionale (oltre che ai limiti "generali" contenuti negli artt. 160,161 e 166-bis c.c.);
- dovranno essere annotate a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile, per essere opponibili ai terzi, le convenzioni patrimoniali e le loro modifiche ai sensi degli articoli 162 comma 3 e 163 comma 3 c.c. (richiamati dal comma 13) ed ai sensi dell'art. 69, comma 1- bis, lettera a) del D.P.R. n. 396/2000, e quindi: la successiva scelta del regime di separazione dei beni, la comunione convenzionale ed il fondo patrimoniale;
- la pubblicità dichiarativa è quella affidata agli atti dello stato civile mentre la trascrizione di cui all'art. 2647 c.c. (e le annotazioni previste dall'art. 163 ultimo comma), come noto, è degradata a mera pubblicità notizia;
- vi può essere il passaggio automatico dallo stato coniugale all'unione civile, ma non viceversa, in caso vi sia stata rettificazione anagrafica di sesso di uno dei coniugi ma i coniugi stessi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti (comma 27, che è intervenuto sulla disciplina del c.d. "divorzio imposto" previsto dall'art. 3, comma 2, lettera g) della legge divorzio ed ora art. 70-octies del D.P.R. n. 396/2000); in tal caso si porrà il problema se, trattandosi di fattispecie automatica, senza soluzione di continuità, debba ritenersi che il regime patrimoniale già vigente per i coniugi regoli anche l'unione civile, salva la diversa scelta consentita dal nuovo comma 4-bis, art. 31 del D. Lgs n. 150/2011 introdotto dal D. Lgs. n. 5/2017, ovvero si sciogla il precedente regime patrimoniale che già regolava il matrimonio e ne sorga un altro legale (comunione legale) o derivante dalla diversa dichiarazione resa al giudice (separazione dei beni) destinato a regolare l'unione civile.

L'unione civile che si instaura automaticamente ai sensi del comma 27, in commento, viene iscritta negli atti dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio (ovvero del comune dove l'atto di matrimonio è trascritto art. 70-octies e art. 63, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 396/2000), viene annotata a margine dell'atto di matrimonio (ai sensi dell'art. 69, comma 1, lettera i-bis) del D.P.R. n.

396/2000) e a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile verranno annotati gli eventuali regimi patrimoniali coniugali.

Al riguardo va rilevato che il riportato art. 31, comma 4-bis del D. Lgs n. 150/2011 prevede espressamente l'annotazione a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile delle eventuali dichiarazioni rese dalle parti in sede giudiziale in relazione al regime patrimoniale, mentre nulla è previsto (neppure nell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000) in relazione all'annotazione nell'atto di costituzione dell'unione civile di eventuali annotazioni già presenti nell'atto di matrimonio.<sup>10</sup>

***c) la fase della cessazione dell'unione civile  
e la conseguente cessazione dei regimi patrimoniali***

Come già detto manca nelle unioni civili la fase della separazione e quindi la cessazione dei regimi patrimoniali, in particolare del regime legale, coinciderà con la cessazione dell'unione civile, salve le altre cause di scioglimento previste dall'art. 191 c.c., diverse dalla "separazione personale".

Per le unioni civili dovremo quindi dire che il regime legale (o convenzionale, compreso il fondo patrimoniale eventualmente costituito) esistente fra le parti si scioglierà:

- a) innanzitutto quando si scioglie l'unione civile (commi 22, 23 24) e cioè (come già detto):
- per morte di una delle parti (ipotesi prevista anche dall'art. 191 c.c.);
  - con il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la dichiarazione di morte presunta di una delle parti (ipotesi prevista anche dall'art. 191 c.c.);
  - con il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di sesso di cui al comma 26; cioè con il cambiamento di sesso di una delle parti unite civilmente. In tale ipotesi l'unione si scioglie necessariamente mentre nel diverso caso di rettificazione di sesso di uno dei coniugi, come già detto, può esservi automatica instaurazione dell'unione civile;
  - con il passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento dell'unione civile, pronunciata a seguito di apposita domanda, da annotare a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile (oltre che a margine dell'atto di nascita);
  - a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita di nulla osta del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, da annotare per l'opponibilità ai terzi nei registri dello Stato Civile;
  - a seguito di accordo di scioglimento dell'unione civile concluso innanzi al sindaco, da annotare per l'opponibilità ai terzi nei registri dello Stato Civile;

Inoltre costituiscono cause di scioglimento del regime legale ai sensi dell'art. 191 c.c., richiamato dal comma 13 della legge per le unioni civili:

- il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione giudiziale dei beni prevista dall'art. 193 c.c.;

<sup>10</sup> Ciò comporterebbe la necessità, nel caso si propenda per la continuazione automatica del precedente regime patrimoniale coniugale, che il regime patrimoniale dell'unione civile debba essere accertato verificando le risultanze sia dell'atto di matrimonio che dell'atto di costituzione dell'unione civile automaticamente instauratasi a seguito della rettificazione anagrafica di sesso e della volontà dei coniugi di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.

- il fallimento di una delle parti dell'unione civile.

Anche le parti dell'unione civile possono costituire un fondo patrimoniale ai sensi degli articoli da 167 a 171 c.c. richiamati dal comma 13 della legge.

Sotto lo specifico aspetto della cessazione del fondo patrimoniale, l'art. 171 già faceva coincidere le cause (non convenzionali) di cessazione del fondo patrimoniale con la cessazione del vincolo coniugale, salva l'ultrattività prevista dal comma 2 di detta norma in presenza di figli minori .

L'atto di costituzione del fondo patrimoniale sarà annotato a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile, così come le relative cause di cessazione, sia quelle espressamente previste dall'art. 171, comma 1 c.c. (per le quali l'art. 69 del Regolamento di stato civile prevede l'annotazione) sia lo scioglimento convenzionale del fondo .

#### **4) I diritti successori delle parti dell'unione civile**

La differenziazione di disciplina fra unioni civili e convivenze di fatto emerge, in particolare, nel riconoscimento dei diritti successori in quanto proprio in questo ambito l'assenza di "fattispecie genetica" qualificante del rapporto, nelle convivenze di fatto, contrasta con le ragioni del diritto successorio il quale esige che le categorie dei successibili siano individuate in base a rapporti certi ed incontestabili (quali rapporti di coniugio, di parentela legittima, di adozione, di filiazione, con la precisazione, che proprio per esigenze di certezza, l'art. 573 c.c. prevede che i figli nati fuori dal matrimonio godono dei diritti di successione se la filiazione è riconosciuta o giudizialmente accertata).

Infatti il legislatore nel comma 21 dell'articolo unico della legge estende alle unioni civili rilevanti blocchi di norme dettate in materia successoria aggiungendo chi è "parte" di una unione civile agli eredi legittimi e necessari.

Nessun diritto successorio viene invece esteso ai conviventi di fatto ai quali vengono riconosciuti solo specifici diritti in caso di morte di uno dei conviventi ed in particolare:

- il comma 43 riconosce un diritto di "continuare ad abitare nella casa di comune residenza" per un certo periodo;
- il comma 44 riconosce il diritto del convivente di fatto di succedere nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore.

Come detto, il comma 21, sul quale ci soffermeremo, estende alle parti dell'unione civile parte della disciplina delle successioni e in particolare:

- 1) gli articoli da 463 a 466 (dell'indegnità);
- 2) gli articoli da 536 a 564 (Dei legittimari – dei diritti riservati ai legittimari – della reintegrazione della quota riservata ai legittimari);
- 3) gli articoli da 565 a 586 (Delle successioni legittime);
- 4) gli articoli da 737 a 751 (Della collazione);
- 5) gli articoli da 768 bis a 768 octies (Del patto di famiglia).

Faremo alcune riflessioni su ciascuno di questi "blocchi di norme" espressamente richiamate, ma in generale occorre subito evidenziare che:

- non risultano richiamati norme, o blocchi di norme, strumentali e funzionali a quelle richiamate come ad esempio: le disposizioni generali contenute negli artt. da 456 a 461 c.c.; le norme in materia di rappresentazione; le norme in materia di accettazione di



eredità, le norme dettate per la rinuncia all'eredità; le norme in materia di eredità giacente e di petizione di eredità; le norme in materia di divisione e di pagamento dei debiti ereditari. Tutte queste norme devono intendersi comunque applicabili in quanto destinate a regolare ogni delazione ereditaria;

- non sono stati richiamati, nè modificati, l'art. 692 (sostituzione fedecommissaria), l'art. 596 (incapacità del tutore e del protutore) e l'art. 599 (persone interposte);
- fra le norme richiamate ci sono gli articoli 548 (riserva a favore del coniuge separato) e 585 c.c. (successione del coniuge separato) che non possono trovare applicazione all'unione civile per la quale non è prevista la fase della separazione.

Inoltre in un'ottica di sistema, che ogni valutazione su profili successori impone, le novità apportate dalla legge n. 76/2016 dovranno essere lette tenendo conto della legge 10 dicembre 2012 n. 219 (Riforma della filiazione) e successivo Regolamento D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219".

Su questo aspetto sistematico occorre preliminarmente fare alcune riflessioni.

Il diritto delle successioni rappresenta infatti un sistema organico nel quale assumono un ruolo fondamentale, per stabilire i diritti riconosciuti, i concetti di "parentela" e di "famiglia".

In particolare:

- nella successione necessaria viene riconosciuta e tutelata una famiglia più "nucleare";
- nella successione legittima viene riconosciuta una famiglia più allargata ma sempre fondata sulla parentela (art. 74, fino al sesto grado art. 572 comma 2) o sul vincolo di coniugio ed, ora a seguito della Legge n. 76/2016, sulla costituzione di una unione civile. Accantoniamo per il momento la delazione ereditaria per testamento in quanto il testamento è uno strumento di autonomia privata che, come tale, lascia libera la volontà del testatore, salvo il rispetto dei diritti dei legittimari; salvi quindi i diritti della famiglia nucleare tutelata da quelle norme (il principio è già contenuto nell'art. 457, comma 3 c.c.).

Nel sistema successorio, come abbiamo detto, sono intervenute in tempi recenti due diverse normative che vi hanno inciso profondamente: quella in commento, contenuta nella legge n. 76/2016, e la già citata Legge n. 219/2012 (riconoscimento dei figli naturali) e successivo D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Tale normativa da ultimo citata ha profondamente inciso sui concetti di "parentela" e (quindi) di "famiglia", esclusivamente, però, nella prospettiva dei figli ed, in particolare, della equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi nei rapporti con i genitori che li hanno riconosciuti o nei confronti dei quali la filiazione è stata dichiarata, coerentemente a quanto disposto dagli art. 40, comma 4 e 30 comma 3 della Costituzione.

Tale normativa ha infatti direttamente modificato gli articoli 74 (parentela) e 258 (effetti del riconoscimento) del c.c..

Ampliando i rapporti di parentela ha ampliato i rapporti di affinità e quindi ha ampliato il concetto stesso di "nucleo familiare".

Tale legge ha equiparato la famiglia “fondata sul matrimonio” e la famiglia “non” fondata sul matrimonio, solo però sotto il profilo dei diritti dei figli e dei diritti ed obblighi dei genitori.

Nessun diritto, in particolare sotto il profilo successorio, è stato riconosciuto al genitore non coniuge nei confronti del partner.

Quindi a seguito della L. 219/2012, in particolare per i diritti di successione:

- mentre prima il fratello naturale non era parente e non aveva diritti di successione così come il nonno naturale, dopo la legge la modifica dei citati art. 74 e 258 c.c. ha prodotto il riconoscimento di tale parentela e la conseguente estensione dei diritti successori;
- nessun diritto di successione godeva, prima di detta legge, il genitore non “coniuge” nei confronti dell’altro genitore e ugualmente nessun diritto gode dopo e, come abbiamo già accennato, nessun diritto gode neppure ora dopo la legge n. 76/2016.

Concludendo sugli effetti della Legge n. 219/2012: essa, se pensiamo in particolare ai rapporti successori, ha prodotto una estensione della “famiglia” sotto il profilo della “parentela”, ma non del coniugio o, meglio, dell’altra parte del “rapporto affettivo di coppia”.

La Legge n. 76/2016 si pone in una prospettiva completamente diversa: si pone infatti nella prospettiva del “rapporto affettivo di coppia” e distingue nettamente fra:

- unione civile, e
- convivenza di fatto.

Cosa dispone questa Legge:

- 1) nelle unioni civili opera una estensione del concetto di “famiglia” includendovi la parte dell’unione civile, anche per quanto riguarda i diritti successori;
- 2) limita questa estensione del nucleo familiare all’interno delle unioni civili in quanto non richiama la norma sull’affinità (art. 78 c.c.), che è l’unico legame “familiare” che può creare il “coniugio” con i parenti del “coniuge”. Quindi, solo per fare un esempio, la parte dell’unione civile non è affine con gli ascendenti, con i figli o con i fratelli dell’altra parte;
- 3) non opera il legislatore questa estensione dei diritti successori nelle convivenze di fatto. Questa Legge lascia la “comunità familiare” nascente dalla convivenza, distinta dalla “famiglia” fondata sul matrimonio o sulla unione civile (con le differenze fra loro che abbiamo evidenziato) all’interno della quale i coniugi o le parti dell’unione assumono la qualifica di successibili necessari e legittimi.

In conclusione alla luce delle profonde modifiche introdotte dalla Legge n. 219/2012 e dalla Legge n. 76/2016 nell’ambito delle successioni, ed in particolare dei successibili legittimi e necessari:

- 1) sotto l’aspetto dei diritti dei figli non vi sono differenze fra famiglia fondata sul matrimonio e famiglia naturale fondata sulla convivenza (quindi nessuna differenza fra figli nati nel matrimonio o nell’unione civile, con i limiti fisiologici per la filiazione naturale e con i limiti giuridici imposti dalla legge n. 76/2016 per l’adozione, quanto all’unione civile, e i figli nati all’interno di una convivenza di fatto). Compresa anche, con riferimento ai figli, l’estensione della parentela e dell’affinità;
- 2) quanto alla parte dell’unione civile, equiparazione al coniuge quanto alla sua inclusione fra i successibili legittimi e necessari (vedi comma 21 della legge)

3) quanto ai conviventi di fatto, mancato riconoscimento di diritti successori i quali potranno essere attribuiti solo per testamento (fatto salvo il diritto di abitazione a termine di cui al comma 42 della legge n. 76/2016).

Nel gruppo di norme della Legge n. 76/2016 che regolano le convivenze ve ne sono due che riconoscono al convivente “diritti” in caso di morte dell’altro:

- il comma 42: che riconosce un diritto di “abitare” a termine;
- il comma 44: che prevede il subentro nel contratto di locazione.

### ***I Diritti successori nell’unione civile il comma 21***

Il comma 21 della Legge n. 76/2016 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina delle successioni.

A livello di tecnica legislativa occorre evidenziare che tale comma 21 ha dichiarato “applicabili” alle parti dell’unione civile le norme richiamate.

Non ha modificato le norme richiamate, che pertanto sono rimaste invariate nel codice civile, ma ne ha esteso l’applicazione (diversamente dalla citata Legge n. 219/2012, e successivo Regolamento).

Le norme espressamente richiamate sono:

### ***Norme che trovano applicazione per espresso richiamo***

1) gli articoli da 463 a 466 c.c. (dell’indegnità).

L’estensione all’unione civile riguarda in particolare le ipotesi di cui all’art. 463, comma 1, n. 1), 2) e 3) i quali prevedono l’esclusione dalla successione in presenza di determinate condotte delittuose commesse nei confronti del “coniuge” della persona della cui successione si tratta (ad esempio il fratello che concorrerebbe nella successione e che ha ucciso o tentato di uccidere o ha calunniato o ha reso falsa testimonianza nei confronti del coniuge o della parte civile del de cuius).

2) gli articoli da 536 a 564 (Dei legittimari – dei diritti riservati ai legittimari – della reintegrazione della quota riservata ai legittimari)

- Art. 536: innanzitutto il richiamo vale ad ampliare l’ambito soggettivo delle “persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità”;

- Artt. 537 e 538: disciplinano rispettivamente la riserva a favore dei figli e degli ascendenti, quindi nessuna modifica subisce la loro operatività in conseguenza della legge in commento, se non la modifica legata all’estensione dell’ambito soggettivo dei legittimari alla parte dell’unione civile;

- Artt. 540: è la norma che disciplina i diritti di riserva a favore del coniuge, senza ipotesi di concorso con altri eredi legittimi o necessari (ad eccezione dei legati ex lege di

cui al comma secondo che, come dispone testualmente la norma, spettano al coniuge anche quando concorra con altri chiamati); il richiamo contenuto nella norma in commento ha quindi prodotto l'effetto di ampliare l'ambito soggettivo degli aventi diritto;

- Artt. 542 e 544 c.c. che disciplinano, rispettivamente, il concorso del coniuge con i figli e con gli ascendenti. Anche in questo caso il richiamo del comma in commento ha prodotto una estensione alla parte dell'unione civile che concorrerà alla successione dell'altra parte con gli ascendenti e i discendenti (non solo i figli, come letteralmente prevede l'art. 542 c.c., ma i discendenti in considerazione dell'operatività della rappresentazione anche nell'unione civile, seppure non richiamata), come il coniuge;

- Art. 548 (riserva a favore del coniuge separato - norma analoga all'art. 585 in materia di successione legittima). La norma pare richiamata impropriamente in quanto la normativa in materia di unioni civili non prevede, prima dello scioglimento dell'unione, la fase della separazione.

Il richiamo può valere a chiarire che in pendenza della domanda di scioglimento, di cui al comma 24, e in generale in pendenza della procedura di divorzio, e fino a quando la sentenza di divorzio non abbia prodotto efficacia agli effetti civili (ai sensi dell'art. 10 della Legge 898/1970) oppure fino a quando non siano terminate le procedure facilitative di cui agli artt. 6 e 12 del D.L. n. 132/2014 (richiamati dal comma 25 della legge in commento) la parte dell'unione civile gode di diritti successori pieni.

Non potrà mai verificarsi l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 548 (richiamato dal comma 2 dell'art. 585), dell'assegno vitalizio a favore del coniuge, avente diritto agli alimenti al momento dell'apertura della successione, cui è stata addebitata la separazione.

Quindi prima della conclusione della fase che produce lo scioglimento dell'unione civile, la parte dell'unione godrà di tutti i diritti successori; e dopo lo scioglimento dell'unione civile?

a) Se nel procedimento di scioglimento dell'unione la parte godeva di assegno divorzile di cui all'art. 5 della Legge n. 898/1970, dopo la morte avrà diritto all'assegno periodico a carico dell'eredità ai sensi dell'art. 9-bis della L. 898/1970 (richiamato dal comma 25 della legge in commento);

b) Se nel procedimento di scioglimento dell'unione la parte godeva di assegno divorzile di cui all'art. 5 della Legge n. 898/1970 avrà diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto ex art. 12-bis della stessa legge (anch'esso richiamato dal comma 25);

- Artt. 549 (divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari) – 550 (lascito eccedente la porzione disponibile) – 551 (legato in sostituzione di legittima) e 552 (donazione e legati in conto di legittima): non modificano la loro operatività a seguito dell'estensione, sempre con la precisazione che fra i legittimari ivi previsti va ora inclusa anche la parte dell'unione civile.

3) gli articoli da 565 a 586 (Delle successioni legittime)

- Art. 565: l'estensione aggiunge la "parte dell'unione civile" quale soggetto avente diritto a delazione dell'eredità per legge.

- da Artt. 566 a 580 – Costituiscono il Capo I (Della successione dei parenti) del Titolo II (Delle successioni legittime).

Sono tutte norme che non prevedono il “coniuge” in quanto disciplinano la successione legittima quando ad essa non concorre il coniuge. Il richiamo operato dal comma 21, in commento, a tali norme appare pertanto ininfluente.

Riguardo a questo gruppo di norme pare interessante svolgere una considerazione, a seguito della riforma di cui alla citata legge n. 219/2012, relativa all’art. 567 (successione dei figli adottivi).

Sia nel citato art. 567 c.c. che nell’art. 536 accanto ai “figli” troviamo fra gli eredi legittimi e necessari gli “adottivi”.

Al termine adottivi occorre fare particolare attenzione dopo le disposizioni della già citata Legge n. 219/2012.

A seguito di tale normativa (ed in particolare in considerazione della formulazione del nuovo art. 74, ultima parte) riguardo ai “figli adottivi” dobbiamo distinguere fra:

a) adozione legitimante di minori (art. 7 l. 184/1983) - sono "figli" e stabiliscono i "rapporti di parentela" previsti dalla riforma di cui alla legge n. 219/2012;

b) adozione ordinaria di maggiorenni (artt. 291 ss c.c.) - sono "figli" ma non stabiliscono rapporti di parentela con i parenti dell'adottante (art. 300, comma 2 c.c.), quindi sono come i "figli naturali" di prima della riforma e quanto ai diritti successori sono disciplinati dall’art. 304 c.c., il cui secondo comma dispone “I diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dall’enorme contenute nel libro II”;

c) adozione in casi particolari (artt 44 ss. Legge n. 184/1983) la cui disciplina, nell’art. 55 richiama l’art. 300 e l’art. 304 del c.c.. Questo tipo di adozione, quindi, deve ritenersi che riguardo alla parentela produca effetti analoghi a quella "ordinaria di maggiorenni" disciplinata dal c.c. (nonostante qualche opinione contraria in dottrina, anche dalla relazione al D. Lgs emerge questo orientamento).

Ciò detto in materia successoria, in considerazione del disposto dell’art. 304 c.c.:

- quando la legge parla di “figli” devono intendersi inclusi i figli nati nel matrimonio, i figli nati fuori dal matrimonio e gli adottati con adozione legitimante di minori (art. 7 l. 184/1983 – che rientrano pertanto fra i “figli” e non fra gli “adottivi”);

- quando le disposizioni del codice civile in materia di successioni parlano di “adottivi” si riferiscono agli adottati con adozione ordinaria di maggiorenni (artt. 291 ss c.c.) e agli adottati con adozione in casi particolari (artt 44 ss. Legge n. 184/1983).

Riguardo all’adozione occorre rilevare che la Legge n. 76/2016 al comma 20 ha escluso l’applicazione della normativa di cui alla legge n. 184/1983 alle unioni civili;

- da Artt. 581 a 585 – Costituiscono il Capo II (Della successione del coniuge) del Titolo II (Delle successioni legittime).

Regolano la successione del coniuge quando la delazione dell’eredità è legittima. In virtù del richiamo operato dalla norma in commento tali disposizioni si applicano ora anche alla parte dell’unione civile.

In particolare gli articoli 581 e 582 disciplinano rispettivamente il concorso del coniuge (ed ora anche della parte dell’unione) con i figli e con ascendenti, fratelli e sorelle.

Le due norme suddette letteralmente prevedono solo il concorso del coniuge con i figli e con i fratelli e sorelle ma deve ritenersi che operi l'istituto generale della rappresentazione (artt. da 467 a 469 c.c.) anche se la legge in commento non lo richiama;

- Art. 585 (Successione del coniuge separato): valgono le considerazioni già svolte per l'art. 548.

L'ultima norma richiamata è l'art. 586 che prevede la successione dello Stato in assenza di eredi legittimi e, ovviamente, in assenza di disposizioni testamentarie valide.

4) gli articoli da 737 a 751 (Della collazione)

Come noto la collazione è una operazione della divisione ereditaria.

Il richiamo delle relative norme produce certamente l'effetto di estendere alla parte dell'unione civile l'ambito dei soggetti tenuti alla collazione, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 737 (soggetti tenuti alla collazione), 738 (limiti della collazione per il coniuge) e 739 (donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi) che fanno espresso riferimento e, in parte, dettano norme particolari, per il coniuge.

5) gli articoli da 768 bis a 768 octies (Del patto di famiglia).

Pare un richiamo logico considerata la riconosciuta veste di legittimario alla parte dell'unione civile.

### ***Modifiche indirette***

Fino ad ora le norme espressamente richiamate.

Non risultano, invece, richiamati norme, o blocchi di norme, strumentali e funzionali a quelle richiamate.

Tali norme però devono intendersi come indirettamente modificate dalla legge ed applicabili fin dall'entrata in vigore della stessa nonostante il tenore letterale del comma 20 della Legge n. 76/2016 porterebbe ad una lettura restrittiva secondo la quale dovrebbero intendersi modificate solo le norme del codice civile direttamente richiamate o modificate dalla legge.

In particolare si ritengono oggetto di modifica indiretta e quindi applicabili le seguenti norme:

a) da artt. 456 a 462 (Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità).

Sono le disposizioni generali che dettano le regole di quando si apre la successione, di come si apre, di quando si acquista, di chi ha la capacità di succedere e che prevedono il divieto dei patti successori.

Sono tutte norme che anche se non richiamate non possono che ritenersi applicabili anche alla parte dell'unione civile che viene alla successione.

b) Da artt. 467 a 469 (della rappresentazione)

Anche queste sono norme certamente applicabili nella successione della parte dell'unione civile. Sono infatti norme che regolano un vero e proprio presupposto di operatività della successione legittima.

Se la parte dell'unione civile è successore legittimo ad essa dovranno applicarsi le regole generali. Sostenere diversamente porterebbe a conseguenze assurde tipo affermare che in caso di concorso del coniuge con i fratelli o con figli del defunto opera la rappresentazione mentre tale istituto non opererebbe negli analoghi casi di concorso con la parte dell'unione civile,

c) Da artt. 470 a 511 (Dell'accettazione dell'eredità)

Sono anch'esse norme generali che regolano i modi di acquisto dell'eredità e che si devono ritenere applicabili ad ogni soggetto destinatario della delazione ereditaria (non potremo certamente immaginare che la parte dell'unione civile non possa compiere accettazione espressa o beneficiata dell'eredità o che per esso non operi la regola della trasmissione del diritto di accettare contenuto nell'art. 479 c.c. o che non valgano le regole sulla prescrizione contenute nell'art. 480 o che non possa esperire l'actio interrogatoria di cui all'art. 481).

d) Da artt. 512 a 518 (della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede)

Le regole contenute in dette norme si applicheranno anche alla parte dell'unione civile che subirà i relativi diritti esercitati dai creditori e dai legatari, con i relativi diritti riconosciuti dalle norme stesse.

e) Da artt. 519 a 527 (della rinuncia all'eredità)

Vale lo stesso principio espresso per (l'ipotesi contraria) l'accettazione dell'eredità: sono norme generali che regolano il modo per non acquistare dell'eredità e che si devono ritenere applicabili ad ogni soggetto destinatario della delazione ereditaria.

f) Da artt. 528 a 532 (dell'eredità giacente)

Sono anch'esse norme strumentali alla delazione ed accettazione ereditaria e che devono ritenersi quindi applicabili.

g) Da artt. 533 a 535 (della petizione di eredità)

Sono anch'esse norme strumentali alla qualità ereditaria e che devono ritenersi quindi applicabili.

h) Da artt. 587 a 712: Norme in materia di successione testamentaria

Non c'era necessità di richiamare le norme relative alla successione testamentaria che trovano comunque applicazione in quanto il testamento è strumento di autonomia privata che può essere utilizzato da chiunque abbia la capacità richiesta e con esso possono essere attribuiti a chiunque (nei limiti soggettivi di legge) diritti successori a titolo universale o particolare; naturalmente nelle forme e limiti previsti dalla legge (rispetto dei

diritti dei legittimari, rispetto delle forme e contenuti del testamento, rispetto delle norme in materia di capacità di disporre e di ricevere per testamento ecc...).

Pare però opportuno fare alcune precisazioni:

a) Non sono richiamate le norme sull'accrescimento (artt. da 674 a 678). Forse era opportuno un richiamo all'art. 677 (mancanza di accrescimento) che deve ritenersi applicabile anche alla parte dell'unione civile in quanto riferibile agli "eredi legittimi";

b) Non si comprende il mancato richiamo delle norme in materia di sostituzione fedecommissaria (artt. da 692 a 699) per le quali era auspicabile un richiamo espresso in mancanza del quale si dubita della applicabilità. Ci si chiede:

- In assenza di richiamo per le unioni civili, la possibilità di disporre una sostituzione fedecommissaria spetta solo al coniuge dell'interdetto?
- L'erogazione per premi di nuzialità di cui all'art. 699 c.c. è solo per il matrimonio o anche per l'unione civile?

c) Andava fatto espresso richiamo all'art. 596, in particolare per la disposizione di cui al secondo comma, in tema di capacità di ricevere per testamento del tutore e protutore che è coniuge del testatore. In mancanza di espresso richiamo tale disposizione pare non potersi applicare alla parte dell'unione civile

d) Non si comprende il mancato richiamo dell'art. 599 c. c. (persone interposte) che prevede una incapacità di ricevere per testamento del coniuge quale persona interposta e che dovrebbe ritenersi applicabile anche alla parte dell'unione civile. Per questa disposizione e per le disposizioni in materia di sostituzione fedecommissaria non è così evidente la loro applicabilità, quali norme funzionali e strumentali, anche in assenza di espresso richiamo.

i) Artt. da 713 a 736 (Titolo IV della divisione – Capo I Disposizioni generali) e Artt. da 752 a 768 (Titolo IV della divisione – Capi III – IV e V)

Sono anch'esse norme generali che devono ritenersi applicabili anche alla parte dell'unione civile che risulti coerede, anche in considerazione del richiamo espresso alle norme sulla collazione (che costituiscono il Capo II dello stesso Titolo IV), che come detto, rappresenta una "fase" della divisione.

Infine fra le norme sulla donazione si rileva che non vengono richiamati:

- l'art. 785 in materia di donazione obnuziale;
- l'art. 792 che disciplina gli effetti della reversibilità.

### **5) La scelta del cognome nell'unione civile**

Infine, un accenno alla disciplina relativa alla scelta del cognome:

- essa è prevista nel comma 10 della Legge e negli artt. 70-octies e 70 quaterdecies del Regolamento di stato civile, che consentono di scegliere al momento della costituzione dell'unione civile un cognome comune scegliendolo fra i loro cognomi con la possibilità di anteporlo o posporlo al proprio se diverso o anche sostituirlo al proprio;
- va dichiarata al momento della costituzione dell'unione
- va specificamente indicata nell'atto di costituzione dell'unione civile ma, contrariamente a quanto disposto per il periodo transitorio dal D.P.C.M. n.



144/2016, non va annotata nell'atto di nascita e non provoca un aggiornamento anagrafico (in base a quanto ora dispone l'art. 20 (Schede individuali), comma 3 bis del D.P.R. n. 223/1989 - Regolamento di anagrafe – aggiunto dall'3, comma 1), lettera c) del D. Lgs. n. 5/2017). Pertanto, come per il matrimonio (art. 143-bis c.c.), anche nell'unione civile la "scelta del cognome" ai sensi delle citate norme, vale come autorizzazione all'uso del cognome fino a quando dura l'unione, senza che ciò provochi un cambiamento di generalità delle parti (o della parte) dell'unione.

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con Sentenza n. 212 del 22 novembre 2018 la quale ha dichiarato:

- *“ non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, lettera c), numero 2)<sup>11</sup>, del d.lgs. n. 5 del 2017, sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, con l'ordinanza indicata in epigrafe; “*
- *“non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017<sup>12</sup>, sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della CDFUE, con l'ordinanza indicata in epigrafe.”<sup>13</sup>*

*Maria Luisa Cenni*

<sup>11</sup> Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 “ **1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: (omissis) all'articolo 20 (omissis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile.».**

<sup>12</sup> “Art. 8 Disposizioni di coordinamento con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficiale dello stato civile, con la procedura di correzione di cui all'articolo 98, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, annulla l'annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata a norma dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144.”

<sup>13</sup> Sul punto anche Tribunale di Gela Ordinanza RG 340/2017 in data 10 novembre 2017, relativa anche al cognome di un figlio.